



## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 – RATIFICA VARIAZIONI DI BILANCIO D.G. 74 DEL 25.09.2020 E CONTESTUALE ASSESTAMENTO DI BILANCIO.

L'anno duemila venti il giorno **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **17:30** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1. SCAPPATICCI Marco	X	
2. IONTA Simone	X	
3. IACOBONE Fabio		X
4. ANDREUCCI Paula	X	
5. FRANCHI Emanuela Silvia	X	
6. CAPALDI Michele	X	
7. CERVI Massimo	X	
8. SCARNICCHIA Giulio	X	
9. MANCINI Riccardo	X	
10. MINCHELLA Luca		X
11. DE MARCO Domenico		X

---

Fra gli assenti giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4/02/15, n° 148) i signori consiglieri:

Assegnati n° 11

Presenti n° 8

In Carica n° 11

Assenti n° 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede la sig.ra Emanuela Silvia FRANCHI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
- Assiste la dott.ssa Anna PARISI nella sua qualità di Segretario comunale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
  - il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
- ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole

## IL PRESIDENTE

Relaziona dando lettura della proposta di deliberazione.

Il consigliere Mancini propone una riduzione per l'annualità del 2020 dell'IMU.

La Dott.ssa Gargano comunica che abbiamo l'IMU al minimo e che è una imposta statale che non va al comune.

Il consigliere Mancini chiede:

1. "A Prati di Mezzo c'erano settanta macchine. Perché l'attività di Prati di Mezzo è stata sospesa?"
2. "Ho fatto una richiesta durante il consiglio di giugno, mi è stato risposto il 12 di ottobre. Mi sono stati dati documenti che non avevo chiesto. Avevo chiesto l'elenco degli incarichi legali, le motivazioni per le quali la tari era arrivata al 38 per cento. Mi è stato detto che sono aumentati i costi della gestione. Chiedo dettaglio analitico perché si arriva all'importo della tari"

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con Deliberazione del C.C. n. 16 del 24.06.2020 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2020-2022;

**PREMESSO** altresì che:

- con Deliberazione del C.C. n. 17 del 24.06.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;
- con Deliberazione della G.C. n. 30 del 29.04.2020 è stato approvato il riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, del D.Lgs. 118/2011, e la contestuale variazione del bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e), del D.Lgs. 267/2000;

**VISTA** la Deliberazione del C.C. n. 18 del 24.06.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2019;

**VISTO** l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio;

**RILEVATO** che il comma 8 del citato art. 175 del D.Lgs. 267/2000 prevede che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e che, a causa della emergenza Covid 19, per l'anno 2020 tale termine è stato rinviato al 30 settembre 2020 successivamente al 30.11.2020;

**RICHIAMATO** l'art. 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000 che, integrando la disciplina in materia di controllo sugli equilibri finanziari, specifica che detto controllo "è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione" ed inoltre che il controllo "implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni";

**RICHIAMATO** altresì l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui:

*"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”;

**VISTI** gli artt. 14 e 20-bis del Regolamento di contabilità, che disciplinano, rispettivamente, la salvaguardia degli equilibri e l'assestamento di bilancio nonché il controllo sugli equilibri finanziari;

**CONSIDERATO** che l'emergenza epidemiologica COVID-19 ha profondamente mutato il contesto di gestione del bilancio di previsione 2020 rispetto alla programmazione iniziale, rendendo necessario un aggiornamento complessivo delle previsioni di entrata e di spesa, effettuato avendo a riferimento i principi contabili relativi alla programmazione e sulla base delle informazioni disponibili;

**RILEVATO che:**

- il Comune ha rispettato le disposizioni in materia di concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2019;
- non risultano squilibri emergenti nella gestione dei residui;
- non risultano debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati;
- non risultano proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio che non possano trovare copertura mediante gli appositi stanziamenti di bilancio o mediante gli accantonamenti effettuati;
- dai bilanci dell'esercizio 2019 finora approvati dalle società partecipate non emergono risultati di gestione che possono comportare effetti tali da pregiudicare il mantenimento dell'equilibrio di bilancio del Comune;
- il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 presenta un avanzo di amministrazione dal quale, tenuto conto dei fondi accantonati, dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti, residuano fondi disponibili per € 124.484,59;
- l'andamento della gestione finanziaria dell'esercizio 2020 evidenzia il mantenersi di una situazione di equilibrio di bilancio;

**DATO ATTO che:**

- con la presente variazione è effettuata la verifica generale delle voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
- l'Ente, durante il corrente esercizio, non è ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 né all'utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione, e non si trova in carenza di liquidità rispetto ai pagamenti cui deve fare fronte, presentando un fondo iniziale di cassa, al 01.01.2020, di € 1.542.292,61;
- l'Ente, durante il corrente esercizio, non ha effettuato e non prevede di effettuare accensione di mutui, prestiti o aperture di credito, e sta altresì provvedendo al regolare ammortamento dei mutui e prestiti precedentemente contratti;

**CONSIDERATO** che, nella situazione straordinaria venutasi a creare, l'Amministrazione comunale ha ritenuto necessario attuare misure *una tantum*, limitate all'anno 2020, volte a mitigare gli effetti sociali ed economici sulla popolazione e sulle attività produttive derivanti dall'emergenza sanitaria e dalle connesse norme per il contenimento del contagio;

**VISTE** le precedenti deliberazioni consiliari che definiscono la manovra tributaria collegata alla presente variazione di bilancio con le quali, in particolare:

- sono state approvate integrazioni al Regolamento generale delle entrate;
- sono stati approvati i nuovi regolamenti comunali in materia di Imposta municipale propria e TARI;
- sono state approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2020 in modo da assicurare, a parità di altre condizioni, l'invarianza di gettito rispetto alle previsioni di bilancio iniziali riguardanti sia l'IMU che la soppressa TASI;
- sono state approvate le tariffe della Tassa sui rifiuti per l'anno 2020 confermando quelle già in vigore nell'anno 2019, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020;

**RICHIAMATO** l'art. 6 (*"Contabilizzazione IMU"*) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, secondo cui: *"Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. [...]"*;

**PRESO ATTO** che il Ministero dell'Interno ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i contributi non fiscalizzati da federalismo fiscale municipale ed i contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge, nonché le componenti del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2020;

**VISTE** le seguenti disposizioni del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (*"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economica, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*), in corso di conversione:

- l'art. 106 che, per l'anno 2020, al fine di assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, istituisce un apposito fondo a riparto;
- l'art. 177 che, introducendo esenzioni relative alla prima rata dell'IMU per gli immobili utilizzati per attività turistiche, istituisce un fondo da ripartire fra i comuni per il ristoro delle minori entrate;
- l'art. 180 che istituisce un fondo per il ristoro parziale ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19;
- l'art. 181 che, al fine di promuovere la ripresa delle attività economiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica, prevede l'esenzione delle occupazioni di suolo pubblico da parte delle imprese di pubblico esercizio, per il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, con ristoro ai comuni delle minori entrate TOSAP o COSAP;

**CONSIDERATO** che:

- per i suddetti trasferimenti statali, disciplinati da un decreto-legge ancora in fase di conversione, è previsto il riparto mediante emanandi decreti del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- ai fini dell'operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio, stante anche l'urgenza di procedere, le previsioni di entrata relative ai suddetti trasferimenti sono state quantificate con criterio prudenziale, nelle more dell'effettiva attribuzione da parte dello Stato, assicurando la prioritaria determinazione dell'equilibrio corrente del bilancio attraverso risorse proprie, ivi inclusa l'applicazione dei fondi liberi dell'avanzo di amministrazione 2019;
- una volta ripartiti e definitivamente assegnati i suddetti trasferimenti statali, le previsioni di bilancio potranno essere adeguate per quanto necessario;

**VISTO** l'art. 112 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020, secondo cui:

*"1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi."*

2. *Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.*”;

**VISTO** l'art. 109, comma 2, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020, secondo cui, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica COVID-19, *“in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. [...]”*;

**DATO ATTO** che con la presente variazione non viene applicato l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019;

**CONSIDERATO** che:

- il Bilancio di previsione 2020-2022 prevede gli stanziamenti del “Fondo crediti di dubbia e difficile esazione” (FCDDE) per la parte corrente e per la parte in c/capitale;
- detti stanziamenti sono adeguati con riferimento ai criteri di cui al paragrafo 3.3 e all'esempio 5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- con la presente variazione il FCDDE corrente stanziato nell'esercizio 2020 non è stato ridotto nonostante la riduzione delle previsioni di entrata a cui si riferisce;
- risulta adeguato il FCDDE accantonato nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019, tenuto anche conto che, nel corso dell'esercizio corrente, non sono emersi squilibri riguardanti la gestione dei residui attivi;

**VISTE** nel dettaglio le proposte di variazione al Bilancio di previsione 2020-2022, riepilogate nei prospetti allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali, riportanti le variazioni di competenza e cassa;

**RITENUTO** di condividere le suddette proposte di variazione, presentate dalla Giunta sulla base di una valutazione politico-amministrativa delle priorità di intervento;

**VALUTATO** opportuno, sulla base delle risultanze del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 nonché tenendo conto della normativa, degli eventi e delle esigenze sopravvenute nel corso della gestione, approvare l'assestamento di bilancio del corrente esercizio;

**DATO ATTO** che la presente variazione è coerente con il Documento unico di programmazione 2020-2022;

**VISTI**, in materia di concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica:

- la Legge 243/2012 (“Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”), con particolare riferimento al Capo IV;
- l'art. 1, commi 819-826, della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), concernenti il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- la Circolare n. 5 del 9 marzo 2020 della Ragioneria Generale dello Stato, contenente chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti locali;

**DATO ATTO** infine che:

- la presente deliberazione viene assunta anche con funzione di assestamento di bilancio, avendo già provveduto con apposita delibera di consiglio alla salvaguardia degli equilibri;
- a seguito delle suddette variazioni vengono mantenuti gli equilibri di bilancio di cui all'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;

**VISTI**:

- gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile finanziario;

- gli allegati pareri del Revisore dei conti, espressi ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

**RILEVATA** la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 42 e dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO:**

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, e le successive modificazioni e integrazioni;
- il vigente Regolamento di contabilità,

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano: favorevoli 7, Contrari 1 (Mancini)

**DELIBERA**

1. di approvare la variazione di assestamento del Bilancio di previsione 2020-2022 di cui ai prospetti allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali;
2. di dare atto della sussistenza degli equilibri generali di bilancio a seguito dell'assestamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-quinquies e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
3. di comunicare la presente deliberazione al Tesoriere Comunale per quanto di competenza.

**DELIBERA**

Che, con separata votazione, favorevoli 7, Contrari 1 (Mancini), espressa nei modi di legge, la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere in merito, viene dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, DEL D. LGS. N. 267/00**

**SETTORE FINANZIARIO**

In ordine alla **regolarità contabile** del presente atto, esprime parere: **FAVOREVOLE**

Il Responsabile  
Dott.ssa Monia Gargano

**SETTORE FINANZIARIO**

In ordine alla **regolarità tecnica** del presente atto, esprime parere: **FAVOREVOLE**

Il Responsabile  
Dott.ssa Monia Gargano

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Emanuela Silvia Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Anna Parisi